

LA NUOVA INTESA CEI-MIUR

Con il DPR n. 175 del 20 agosto 2012 l'Intesa per l'IRC nelle scuole pubbliche tra la CEI e il MIUR, firmata lo scorso 28 giugno dal Cardinale Angelo Bagnasco e dal Ministro Francesco Profumo diventa esecutiva. Fermiamo la nostra attenzione su tale documento e l'importanza risiede non solo sul fatto che tale Intesa ha modificato, aggiornandoli, i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione, ma anche perché ha ribadito, con la stessa forza con cui sono stati presentati nella precedente Intesa del 1990, i principi cardine che governano la legittimità dell'IRC nella scuola riconfermandone le modalità di applicazione.

Senza voler entrare in tutto lo specifico di questo punto, sembra comunque utile ed opportuno presentare almeno le essenzialità relative alle "Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica", che ancor oggi, purtroppo, incontrano qualche difficoltà di attuazione in qualche scuola:

- a) la scelta di avvalersi o meno dell'IRC non deve determinare alcuna forma di discriminazione, es. formazione delle classi;
- b) la scelta, fatta all'atto dell'iscrizione, è valida per tutto l'anno scolastico e per i successivi; l'eventuale revoca va fatta sempre all'atto delle nuove iscrizioni (NB. La sentenza del TAR del Molise, datata 22 giugno 2012, non fa testo ed anzi è già stata impugnata dal Ministero);
- c) la collocazione oraria delle lezioni è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana;
- d) nella scuola d'infanzia si può organizzare le attività in moduli che prevedano raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico;
- e) in linea generale viene riconfermato che l'IRC è conferito a chi è riconosciuto idoneo dall'Ordinario Diocesano e da esso non revocato;
- f) nelle scuole d'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato agli insegnanti della sezione o della classe, idonei e disposti a svolgerlo (NB. Si parla di insegnanti **della** sezione e **della** classe e non, come in precedenza, **di** classe. Ciò dovrebbe comportare la cessazione di alcuni abusi che si sono verificati in questi anni);
- g) il punto 2.8 si ripresenta purtroppo con l'identica formulazione della precedente Intesa, lasciando così ancora aperta la questione del "voto determinante" dell'IdR, anche se è ormai consolidata dalla giurisprudenza la sua validità.

Prima di esaminare ora nei suoi aspetti essenziali e sostanziali il quarto punto dell'Intesa, cioè quello relativo ai "Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione", è opportuno cercare o tentare di capire il "perché" della revisione di questa parte.

Se si considera che oggi viene richiesta una formazione universitaria a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, con specificità precise per la/e materia/e d'insegnamento, si può ritenere che ciò debba valere anche per gli IdR perché "il docente di RC deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline" (punto 4.1 dell'Intesa), collocando quindi l'IRC, con pienezza di diritti "nel quadro delle finalità della scuola". Bisogna inoltre aggiungere che la modifica degli ordinamenti universitari, introdotta dal Processo di Bologna iniziato ancora nel 1999, ha abolito le lauree quadriennali sostituendole con le lauree triennali prima e quelle magistrali poi (3+2). Ciò comporta per l'IRC la necessità del passaggio dal Magistero in Scienze Religiose alla laurea magistrale.

Forse a questo punto potrà venire spontanea una domanda e cioè perché non viene equiparata la laurea triennale in Scienze Religiose al precedente diploma triennale sempre in Scienze Religiose, per abbinarla, ai fini dell'insegnamento nelle scuole secondarie, ad una laurea civile o, per le scuole primarie, ad un diploma secondario.

Ad esclusivo parere di chi scrive, non avendo rinvenuto specifiche considerazioni in merito, si può ritenere che la risposta sia da ricercare nella volontà del legislatore di migliorare la preparazione degli IdR con titoli mirati soprattutto alle specifiche competenze disciplinari, abbandonando percorsi formativi un po' deboli e seguire un percorso di studi molto più solido, comparabile con qualsiasi altro ciclo di laurea magistrale civile. Non si può forse leggere in quest'ottica anche la richiesta di un master di secondo livello, specificatamente approvato dalla CEI, per gli insegnanti di posto comune disponibili ad insegnare religione cattolica? D'altra parte si può anche aggiungere, in linea con quanto specificato poco sopra, che oggi nessuna laurea triennale permette l'insegnamento anche se abbinata (qualora fosse possibile) ad una laurea magistrale di diversa classe di concorso.

Appurato, con queste poche considerazioni, che le novità in atto sono più di una, l'Intesa lascia cinque anni di tempo, dal 2012 al 2017, a chi intende insegnare RC per mettersi in regola con le nuove norme, se già non lo è.

La tempistica pertanto può essere scandita in tre fasi:

1) i titoli previsti dalla precedente Intesa del 1985 rimangono validi fino all'entrata in vigore della nuova Intesa e l'insegnante non viene coinvolto se avrà insegnato continuativamente per almeno

un anno scolastico dal 2007-2008. Pertanto gli incaricati annuali in servizio ed in possesso dei titoli conseguiti con il precedente ordinamento **non sono tenuti** a conseguire un nuovo titolo; a maggior ragione ciò vale per i docenti di religione di ruolo;

2) a decorrere dall'entrata in vigore della nuova Intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016/2017 chi non è ancora in possesso dei titoli di diploma o di magistero in Scienze Religiose potrà conseguirli entro l'anno accademico 2013/2014 (NB. Se troverà ancora un ISSR che li rilascerà) e dovrà inoltre aver prestato servizio continuativo per almeno un anno entro il 2016/2017. Nelle scuole dell'infanzia e primarie l'insegnamento potrà inoltre essere affidato agli **insegnanti della sezione o della classe** che abbiano impartito lo stesso insegnamento continuativamente per almeno un anno nel quinquennio 2007/2012 o a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'IRC ed abbiano impartito tale insegnamento continuativamente sempre per almeno un anno nel quinquennio 2007/2012. Solo per estrema chiarezza si ricorda che saranno considerati qualificati anche tutti coloro che avranno conseguito i nuovi titoli;

3) dal 1° settembre 2017 tutti i nuovi IdR dovranno essere in possesso dei nuovi titoli, che di seguito si riportano (in mancanza potranno insegnare in qualità di supplenti annuali):

A) Nelle scuole di ogni ordine e grado:

a) titolo accademico di baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) laurea magistrale in Scienze Religiose (3+2) conseguita presso un ISSR approvato dalla Santa Sede.

B) Nelle scuole d'infanzia e nelle scuole primarie:

a) per sacerdoti, diaconi o religiosi: qualificazione riconosciuta dalla CEI a norma del Diritto Canonico, can. 804 e attestata dall'Ordinario Diocesano;

b) per gli insegnanti della sezione o della classe: specifico master di secondo livello per l'insegnamento della RC approvato dalla CEI.

Un'ultima annotazione ancora, prima di concludere, a riguardo della laurea triennale in Scienze Religiose: Come si potrà notare questo titolo **non** viene mai citato nella nuova Intesa, il che significa che **non** rientra tra i titoli di qualificazione professionale. Pertanto se prima della conoscenza del testo dell'Intesa veniva equiparato, giustamente o no, al diploma di Scienze

Religiose, ora non può più essere così. Può allora succedere che dal prossimo anno scolastico un insegnante, incaricato oggi grazie a questo titolo, retroceda a supplente se non sarà in possesso di altri titoli qualificanti professionalmente.

Prof. Giuseppe Simonetto